



## SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 89/2018

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Preso atto** che con nota urgente viene richiesto dall' Ufficio LLPP del Comune di Castiglione della Pescaia (GR), l'emissione di Ordinanza per l'istituzione di divieto di transito pedonale e veicolare, nel tratto di banchina di Via Colombo e Via Ponte Giorgini tra il Monte il Monte dei Paschi e Ponte Giorgini, per eseguire indagini geologiche e prove sismiche, ad opera dell'Impresa TECNA snc con sede in Arezzo Via Gramsci,51 (P.I. 01358250510);
- **Considerato** che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì compromessa la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;
- **Ritenuto** opportuno adottare ogni accorgimento necessario atto a rendere più sicura la circolazione stradale ed a fluidificare il traffico veicolare e pedonale;
- **Vista** la relazione redatta dalla Unità Organizzativa competente della Polizia Municipale, dalla quale risulta che nulla osta all'occupazione richiesta;
- **Visti** gli artt. 5 e 7 del Codice della strada - D.L.vo 30 aprile 1992 n°285;
- **Visto** l'art.107 del T.U. enti locali - D.L.vo 18 agosto 2000 n°267;
- **Visto** il Disciplinare Tecnico approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 2002;

#### ORDINA

**L'istituzione del divieto di transito ai pedoni e ai veicoli nel tratto della banchina portuale, compreso tra la Via Colombo e Via Ponte Giorgini del Capoluogo dal giorno 09.04.2018 al 14.04.2018**

#### DISPONE

I segnali temporanei da utilizzare devono essere quelli previsti dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e installati a spese e cura del richiedente; i segnali stradali permanenti dovranno essere rimossi od oscurati se in contrasto con quelli temporanei.

- La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di giorni 10 a cura del Messo comunale

- L' apposizione della segnaletica necessaria e conseguente, da installare almeno 48 ore prima della occupazione ad opera e spese della Ditta esecutrice dei lavori;

**La ditta convenzionata per l'apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale temporanea deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta installazione della segnaletica prevista. L'efficacia della presente Ordinanza è subordinata all'avvenuta presentazione al Comando Polizia Municipale della dichiarazione di cui sopra.**

- Copia della presente ordinanza deve essere trattenuta, unitamente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico, presso il luogo interessato ed essere mostrata ad ogni richiesta dei soggetti di cui all'art.12 del D.L.vo 30.04.1992 n°285.

- E' fatto obbligo a chi di dovere rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, li





CLB/clb 06.04.2018

Il Responsabile
BROMO GEMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.